

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Pietro Moscato, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO ARNAUDI (Vice-Presidente della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA' AS ROMA FUTSAL (nota n. 2586/1317pf08-09/AM/ma del 12.11.2009).**

Con raccomandata del 12/11/2009 (N°. 2586/1317 pf 08-09AM/ma) la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Arnaudi Remo, Vice Presidente della Società AS Roma Futsal, per la violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione, giudizi tesi a ledere direttamente e indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;
- la Società AS Roma Futsal, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All' odierna riunione nessuno è presente per i deferiti, mentre per la Procura Federale è presente l'Avv. Giuseppe Vescuso.

Per quanto riguarda la posizione dei deferiti, quest'ultimi hanno fatto pervenire una richiesta di differimento della discussione, adducendo che il Sig. Arnaudi è impedito a comparire per motivi di salute.

Il rappresentante della Procura Federale si oppone al rinvio perché manca la prova dell'impedimento assoluto.

La Commissione, preso atto delle argomentazioni della Procura Federale, rigetta la richiesta di differimento e ordina procedersi oltre.

La Procura Federale chiede che la Commissione Disciplinare Nazionale affermi la responsabilità dei deferiti ed applichi loro le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Arnaudi Remo;
- l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società AS Roma Futsal.

La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento, osserva:

Non v'è alcun dubbio che il Sig. Remo Arnaudi abbia rilasciato sul sito societario ed al quotidiano "il Romanista" le dichiarazioni che sono state ritenute dalla Procura Federale lesive del prestigio e della credibilità delle Istituzioni Federali. Tali dichiarazioni, mai smentite, anzi dettagliatamente confermate in sede di interrogatorio reso all'Organo inquirente, riguardano sia aspetti contabili relativi a pretesi inadempimenti compiuti dalla LND a danno del medesimo Arnaudi (e della AS Roma Futsal) che, a dire dello stesso, potrebbero essere addirittura qualificati come "appropriazione indebita", sia violazioni

regolamentari per il mancato ripescaggio nella categoria A1 della Società AS Roma Futsal in favore di altre Società non meritevoli per mancanza dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia.

Va anche sottolineato che, per quanto riguarda le “irregolarità contabili” della Lega Nazionale Dilettanti, l’Arnaudi ha ripetutamente affermato di riservarsi di produrre la documentazione relativa alla stessa ma, pur essendo stato ripetutamente invitato e sollecitato a fornire tale documentazione ha omesso di farlo, impedendo così di effettuare un necessario – e fondamentale - riscontro alle proprie dichiarazioni.

E’ di tutta evidenza, quindi, che l’oggettiva gravità delle accuse rivolte dal deferito alle Istituzioni Federali, mai smentite ma anzi ripetutamente reiterate; e la condotta processuale dell’Arnaudi che ha, di fatto, impedito, come sopra detto, con la mancata produzione di documenti asseritamente in suo possesso, la verifica e l’accertamento di quanto denunciato, rendono superflua ogni altra indagine ai fini probatori

P.Q.M.

Questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene Arnaudi Bruno responsabile degli illeciti contestati e, per l’effetto, applica allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre).

Ne consegue anche la responsabilità oggettiva della AS Roma Futsal, alla quale va irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 1877/080pf09-10/AM/ma del 15.10.2009).**

**(85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LUCIDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ PICENUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 1848/240pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi.

Rilevato che con atti del 14 e 15 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione il Sig. Antonio Lucidi, quale Presidente della Picenum Calcio Femminile, all’epoca dei fatti, nonché la Picenum Calcio Femminile, per rispondere il Presidente della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2007/2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2007/2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento trae origine dalla denuncia inoltrata in data 15 aprile 2008 alla Commissione Disciplinare Nazionale dal presidente della Divisione Calcio Femminile e successivamente trasmessa alla Procura Federale da questa Commissione e dalla denuncia effettuata in data 1 luglio 2009, dal Presidente della Divisione Calcio Femminile, della violazione dell’obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N°. 1, del 1 luglio 2008 della LND e del

CU N°. 1 del 2 luglio 2008 della Divisione Calcio Femminile, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF.

La Società deferita ed il suo Presidente, non hanno fatto pervenire nei termini stabiliti alcuna memoria difensiva.

Alla riunione del 2 dicembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo la condanna in continuazione per i suddetti procedimenti, dell'inibizione per mesi 1, 15 (mesi uno e giorni quindici) per il Presidente e l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per la Società.

Dei deferiti nessuno è comparso.

Il deferimento è fondato e provato per tabulas e pertanto meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) alla Picenum Calcio Femminile nonché l'inibizione per mesi 1, 15 (mesi uno e giorni quindici) al Presidente Sig. Antonio Lucidi.

**(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO VINCENZI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Carianese Calcio) E DELLA SOCIETA' USD CARIANESE CALCIO (nota n. 1883/076pf09-10/AM/ma del 15.10.2009).**

Rilevato che come da eccezione sollevata con la memoria difensiva, inoltrata dalla Società Carianese Calcio, il Sig. Mario Vincenzi, come da censimento allegato agli atti per cui è deferimento, risulta essere il Presidente della Carianese Calcio, di puro settore dilettantistico di calcio a 11, partecipante a campionato regionale di appartenenza e non Società di calcio femminile come contestato con il deferimento.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra dedotto ed argomentato si ritiene di dover prosciogliere il Sig. Mario Vincenzi, e rimettere gli atti alla Procura Federale per il più a praticarsi.

**(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE TOMMASI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Carianese Calcio) E DELLA SOCIETA' US CARIANESE CALCIO (nota n. 1851/244pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LUCIANI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO FEMMINILE PORTO S. ELPIDIO (nota n. 1849/241pf09-10/AM/ma del 13.10.2009).**

**(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIACHIARA TAVANTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Free Sistem) E DELLA SOCIETA' ASD FREE SISTEM (nota n. 1852/243pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CAPPELLINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Colonna) E DELLA SOCIETA' SSD COLONNA (nota n. 1853/245pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO MARGINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Polisportiva Galileo Giovolley ASD) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA GALILEO GIOVOLLEY ASD (nota n. 1854/246pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO GIULIANELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Vigor Senigallia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' US VIGOR SENIGALLIA CALCIO FEMMINILE (nota n. 1855/247pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA GRASSETTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) E DELLA SOCIETA' AS MULTIMARCHE MONTECASSIANO (nota n. 1850/242pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Acese) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO FEMMINILE ACESE (nota n. 1837/235pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DARIO FANTINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Cervia Calcio Femminile ASD) E DELLA SOCIETA' CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD (nota n. 1839/238pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BERTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. UCF Sezze) E DELLA SOCIETA' UCF SEZZE (nota n. 1840/239pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

**(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GIORDANA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) E DELLA SOCIETA' SP VIRTUS FOSSANO ASD (nota n. 1838/236pf09-10/AM/ma del 14.10.2009).**

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi.

Con atti del 13 e 14 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere, i Presidenti della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N° 1 del 2 luglio 2008, per aver contravvenuto all'obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.

I deferimenti traggono origine dalla nota inviata da codesta Commissione alla Procura Federale in data 15 aprile 2008, con la quale trasmetteva il deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio Femminile nei confronti dei soggetti sopra meglio indicati, per aver contravvenuto a quanto imposto nei suddetti comunicati.

Le Società deferite, all'infuori della SSD Colonna, della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio e della ASD Cervia Calcio Femminile, hanno omesso di far pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 2 dicembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell'inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l'ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per le rispettive Società.

Dei deferiti sono comparsi i rappresentanti della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio e il rappresentante della ASD Cervia Calcio Femminile.

Nel corso dell'udienza i rappresentanti della ASD Calcio Femminile Porto S. Elpidio hanno prodotto un documento, rilasciato dal Comitato Regionale Marche attestante la mancata effettuazione del campionato giovani presso lo stesso Comitato.

Prendendo atto della Documentazione la Procura ha chiesto non doversi procedere nei confronti della Società indicata ed ha pertanto chiesto il proscioglimento.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione:

La suddetta documentazione prodotta dalla Società Porto San Elpidio non esclude la responsabilità degli incolpati, dal momento che la stessa attiene a campionato diverso da quello a cui si riferisce il deferimento e cioè al campionato nazionale primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, così come previsto e disciplinato dalla lettera D del CU N°. 1 della Lega Nazionale Dilettanti in questione.

Pur considerando, altresì le motivazioni prospettate dagli incolpati – ad avviso della Commissione – non può non essere irrogata la prevista sanzione, sia pure in misura minima, risultando provata per tabulas l'infrazione contestata.

L'eccezione preliminare avanzata dalla difesa del Cervia, in merito all'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 11, CGS, non può trovare accoglimento, in quanto nessun atto soggetto a proroga è stato compiuto dalla Procura Federale in tempi successivi alla scadenza naturale.

Nel merito le argomentazioni difensive sostenute dalle sopra meglio indicate Società, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalle stesse memorie difensive emerge che nella stagione sportiva in contestazione non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato.

I deferimenti sono quindi tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alle Società in epigrafe, nonché la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) ai relativi Presidenti.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

**Pubblicato in Roma il 3 dicembre 2009**

“”

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete